

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1884 del 29/03/2024
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL RIO MERDARO IN COMUNE DI SAN GIORGIO P.NO (PC) - USO: AREA CORTILIZIA - CONCESSIONARIA: RÈ ROMANA - PROCEDIMENTO PC20T0053 - PRATICA 1867/2021.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1963 del 29/03/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventinove MARZO 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO:L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE
DI AREA DEMANIALE DEL RIO MERDARO IN COMUNE DI SAN GIORGIO
P.NO (PC) - USO: AREA CORTILIZIA - CONCESSIONARIA: RÈ ROMANA -
PROCEDIMENTO PC20T0053 - PRATICA 1867/2021.**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge 05/01/1994, n. 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la Legge 07/08/1990, n. 241 ss.mm. e ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge Regionale 14/04/2004, n. 7, Capo II, ss.mm. e ii “ Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla Legge Regionale 11/2018, la L.R. 30/04/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la Legge Regionale n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 – n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n. 1694 del 2017 – n. 1740 del 2018 e n. 1717 del 2021;
- il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la Legge Regionale 21/04/1999, n. 3 e ss.mm. e ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la Legge Regionale 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia

Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE);

- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla Legge Regionale n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RICHIAMATI:

- l'atto n. 1711 del 18/02/2011 a firma dell'allora competente Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po di Piacenza della Regione Emilia Romagna, con il quale è stata rilasciata alla Sig.ra Rè Romana (C.F.: REXRMN39A45H887O), la concessione per l'utilizzo di un'area demaniale di circa 652 m² derivante dalla tombinatura del Rio Merdaro, ubicata in Comune di San Giorgio P.no (PC), Località Godi per uso occupazione con porzione di fabbricato produttivo e piazzale di servizio con scadenza il 29/10/2016;
- l'atto n. 5759 del 27/10/2017 con il quale questo Servizio ha provveduto a rinnovare fino al 31/12/2022 alla succitata Rè Romana la summenzionata concessione di cui alla D.D. n. 1711/2011;
- l'atto n. 966 del 26/02/2021 con il quale questo Servizio ha determinato di assentire alla richiesta della Sig.ra Rè Romana il recesso anticipato dalla concessione rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 5759/2017 con efficacia dalla data di adozione di provvedimento stesso (e cioè dal 26/02/2021), a seguito della compravendita di parte degli edifici a servizio dei quali è l'occupazione;

VISTA l'istanza assunta al protocollo ARPAE con il n. 166336 in data 17/11/2020, con la quale la

Signora Rè Romana (C.F.: REXRMN39A45H887O), ha chiesto il rilascio di una nuova concessione per l'occupazione di parte dell'area demaniale derivante dalla tombinatura del Rio Merdaro, ubicata in Comune di San Giorgio Piacentino (PC), Località Godi, identificata al N.C.T. del precitato Comune al foglio 35 fronte mappali 371 (sponda sinistra) e 369 (sponda destra), per una superficie di circa 40 m² per uso area cortilizia a servizio del nucleo residenziale di proprietà;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione avvenuta, ai sensi della L.R. n.7/2004, in data 17/02/2021 sul BURERT (parte seconda) n. 35 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- dei pareri favorevoli, alcuni con prescrizioni, espressi dai seguenti Enti:
 - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia Romagna – Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 148677 in data 01/09/2023);
 - Comune di San Giorgio P.no (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 127778 in data 16/08/2021);

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni sino all'anno 2024 compreso;
- in data 09/12/2003 ha versato la somma pari a € 494,00 a titolo di deposito cauzionale (versato in occasione del rilascio dell'atto di concessione n. 5759/2017, di cui è stato determinato il recesso anticipato con atto n. 966/2021, e di cui con nota assunta al protocollo ARPAE n. 21271 del 10/02/2021 la richiedente ha chiesto il trattenimento a copertura del deposito cauzionale da versare per il rilascio della nuova concessione chiesta con istanza assunta al protocollo ARPAE n. 166336/2020);

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è Chiara Melegari, Titolare dell'Incarico di Funzione ARPAE "Polo specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest";

- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all'art 6 bis L.241/1990, nei confronti della Responsabile del Procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- di assentire**, ai sensi della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., alla Sig.ra Rè Romana (C.F.: REXRMN39A45H887O), la concessione per l'occupazione di porzione di area demaniale di circa 40 m² di superficie, di risulta dalla tombinatura del Rio Merdaro per uso area cortilizia a servizio nucleo residenziale, ubicata in Comune di San Giorgio Piacentino (PC), in Località Godi, identificata al N.C.T. di detto Comune al foglio 35 fronte mappali 371 (sponda sinistra) e 369 (sponda destra), come da planimetria acclusa al Disciplinare, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Procedimento: PC20T0053);
- di stabilire che** la concessione è valida per **anni 12 (dodici)** a partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione;
- di approvare** il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dalla Concessionaria in data 18/03/2024;
- di prescrivere** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nell'allegato Disciplinare di

concessione;

DÀ ATTO CHE

- quanto dovuto a titolo di canone sino all'anno 2024 è stato pagato; ,
- è stata versata a titolo di deposito cauzionale la somma pari a € 494,00;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- il presente provvedimento:
 - con i relativi allegati dovrà essere esibito dalla concessionaria ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
 - redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n. 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- si provvederà a notificare il presente provvedimento alla concessionaria e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale

delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

dott.a Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata alla Sig.ra Rè Romana (C.F.: REXRMN39A45H887O), ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n° 7 del 14 aprile 2004 e s.m. e i. - Procedimento: PC20T0053.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale, di circa 40 m² di superficie, di risulta dalla tombinatura di circa 10 m del Rio Merdaro, con condotta di diametro 1800 mm, per uso area cortilizia a servizio nucleo residenziale, ubicata in Comune di San Giorgio Piacentino (PC), in Località Godi, in un tratto identificato al N.C.T. di detto Comune al foglio 35 fronte mappali 371 (sponda sinistra) e 369 (sponda destra), come da elaborato planimetrico allegato.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione ha la durata di **anni 12 (dodici)** a partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione.
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n° 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n° 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
 - il mancato pagamento di 2 (due) annualità di canone,

- la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di direttiva di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.
3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il canone dovuto per l'anno **2024** ammonta a € **148,47**.
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n° 2/2015; il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno;
3. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, è pari a € **494,00**.
4. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione

di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali


1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dalla “Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza” assunto al prot. ARPAE n. 148677 del 01/09/2023 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

Art. 8 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 21 della L.R. n° 7/2004 s.m.i., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.



La sottoscritta Rè Romana (C.F.: REXRMN39A45H887O), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 18/03/2024, firmato per accettazione dalla concessionaria.

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA

LA DIRIGENTE DELL'AREA

UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PIACENZA

CRISTIAN FERRARINI

Alla c.a.

ARPAE

aoppc@cert.arpa.emr.it

(Rif. Sinadoc 1867/2021)

Risposta al prot. n. 59287 del 30.08.2023

Oggetto: Istanza di concessione aree demaniali di risulta dall'intubamento del Rio Merdaro con fabbricato e piazzale in Località Godi in Comune di San Giorgio Piacentino (PC). Uso: area cortilizia a servizio nucleo residenziale - Richiedente: Sig.ra Ré Romana – SINADOC 1867/2021 – SISTEB PC20T0053 – RICHIESTA PRECISAZIONI DELLE PRESCRIZIONI DI CARATTERE IDRAULICO DA IMPARTIRE CON L'ATTO DI CONCESSIONE – *Integrazioni*

A seguito della richiesta in oggetto questo Ufficio Tecnico (*di seguito UT*) ad integrazione della nota inviata ad ARPAE - Ns protocollo del 28.02.2022.0011853U precisa ed integra quanto prescritto nella DEM-AMB-2017-5759 del 27/10/2017 (prescrizioni impartite dal servizio Area Affluenti Po con Nulla Osta idraulico con nota ARPAE 10139 del 21/09/2016):

- *all'area oggetto di concessione non potrà essere apportata alcuna modifica piano-altimetrica mediante riporto o asportazione di materiale di qualsiasi natura e consistenza; la sezione d'alveo utile al deflusso dovrà essere periodicamente mantenuta libera da ostruzioni e da ostacoli (compreso vegetazione) e conservata in efficienza ad opera del frontista richiedente; dopo ogni significativo evento di piena del corso d'acqua il concessionario dovrà provvedere alla verifica della sezione idraulica e alla esecuzione di tutti gli interventi necessari al ripristino dell'efficienza scolante;*
- *la concessione potrà essere tuttavia revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico ai sensi della L.R.7/2004 e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo in essere risulti incompatibile con lavori o modifiche dell'Autorità idraulica dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere e relative pertinenze;*

Via Santa Franca 38
29121 Piacenzatel 0523 308 711
fax 0523 308 716[Email: stpc.piacenza@regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.piacenza@regione.emilia-romagna.it)
[PEC: stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it)

ad uso interno: DP/	INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM.	SUB.
/	650.20						2023	46	46
Classif.						Fasc.			

- *sull'area demaniale chiesta in uso non potranno essere collocate strutture di alcun genere in aggiunta a quelle già presenti e in assenza di specifica autorizzazione; sono consentite l'inserimento di strutture provvisorie ed amovibili per il decoro e il verde urbano (fioriere, panchine ecc..) e per la gestione degli accessi;*
- *per quanto riguarda la sicurezza dell'area in relazione a possibili piene eccezionali e improvvise del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzo possa svolgersi senza pericolo alcuno per persone, animali e cose, Il Concessionario è responsabile della custodia dell'area in concessione;*

alle prescrizioni sopra riportate si aggiungono le seguenti:

- il *Richiedente* è costituito custode dei beni concessi e della loro conservazione per tutta la durata della concessione in uso, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Richiedente e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione;
- gli usi autorizzati non devono aumentare la suscettibilità all'erosione dei suoli concessi in uso e, a tal proposito, si richiamano i dettati dell'art. 96 del T.U. R.D. 523/1904;
- sarà comunque ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti danni che, in dipendenza della concessione rilasciata, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali compresa la fauna ittica, ambiente e cose;
- qualora il *Richiedente* intenda porre in atto azioni diverse da quelle per le quali si rilascia la presente autorizzazione idraulica, queste potranno eseguirsi solo previa presentazione di apposita istanza e susseguente provvedimento autorizzativo dello scrivente UT;
- il *Richiedente* dovrà provvedere autonomamente, in ottemperanza all'art. 12 commi 2-3 del T.U. R.D. 523/1904, a tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dipendenti dalla normale divagazione del Rio Merdaro nel tratto interferente, di monte e di valle, con il tratto intubato;
- il *Richiedente* è tenuto ad aggiornare e rendere disponibile a questo U.T. la relazione idraulica di compatibilità dell'infrastruttura interferente con il Rio Merdaro coerentemente con la [Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico e relativa integrazione \(direttiva banchine\) con delibera 9/2010](#) e la [Direttiva sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica](#) allegate alle norme d'attuazione del P.A.I. (Autorità distrettuale di bacino del fiume Po);
- il *Richiedente* è consapevole che l'area in questione è a rischio idraulico e che l'utilizzo di tali zone espone potenzialmente a danni discendenti da un possibile evento meteorologico avverso. Pertanto, il presente nulla osta idraulico non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà al *Richiedente* adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione in sicurezza dell'intubamento oggetto della presente autorizzazione idraulica;

- il *Richiedente* è tenuto, a proprio carico, al contenimento della vegetazione, per un'ampiezza di 20 m a monte e 20 m a valle dell'intubamento.

Il *Richiedente* formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e la scrivente Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto del presente nulla osta

Cordiali saluti,

Arch. Cristian Ferrarini
firmato digitalmente

EB/CriFr

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.